

Opuscolo informativo

Protezione temporanea in Italia



MINISTERO
DELL'INTERNO



Sei una persona in fuga dall'Ucraina che ha bisogno di protezione?

In questo opuscolo trovi le informazioni utili per te



PROTEZIONE TEMPORANEA: COS'È

È una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela a favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a seguito dell'invasione da parte delle forze armate russe.

HAI DIRITTO ALLA PROTEZIONE TEMPORANEA SE

Sei fuggito dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 e:

- A) sei un cittadino ucraino residente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare;
- B) sei cittadino di un Paese terzo diverso dall'Ucraina o apolide e beneficiavi di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare;

Cosa si intende per “familiare”



Si considerano familiari, purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in base a un permesso di soggiorno valido in Ucraina e in possesso di documentazione che attesti il vincolo familiare:

- Coniuge, o partner che abbia una relazione stabile con l'interessato;
- figli e figlie minorenni non sposati dell'interessato o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- figli maggiorenni a carico o i genitori a carico, qualora conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare e totalmente o parzialmente dipendenti dall'interessato nel periodo d'interesse.

- C) sei cittadino di un Paese terzo diverso dall'Ucraina o apolide, titolare di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e non puoi ritornare in condizioni sicure e stabili nel tuo Paese d'origine.

I ricongiungimenti dei “familiari” sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori dal territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.



COME FARE RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

Se rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Questa richiesta è gratuita.

In Questura ti verranno prese le impronte digitali e ti verranno richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità. Inoltre, ti sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda che

dovrai sempre portare con te fino al giorno del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

La Questura ti convocherà per la consegna del permesso di soggiorno.

Potrai verificare lo stato di avanzamento della pratica di rilascio del permesso di soggiorno sul sito www.poliziadistato.it cliccando sul seguente link:



Con la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno, potrai già esercitare i diritti connessi alla protezione temporanea.

Se non hai con te i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, potrebbe essere necessario contattare le autorità diplomatico-consolari ucraine, affinché confermino per te il possesso dei requisiti necessari (ad esempio, la tua nazionalità o residenza in Ucraina, il possesso di un permesso di soggiorno o il tuo legame familiare con una determinata persona).

È importante sapere che: Se temi che contattare le autorità ucraine possa esporre a un grave pericolo te o tuoi cari, ad esempio perché non vuoi far sapere che sei fuggito dall'Ucraina e dove ti trovi adesso, potrai segnalarlo e chiedere che non siano contattate.

In questo caso, potrai sempre presentare domanda di “protezione internazionale”. Per sapere cos'è la protezione internazionale e decidere se desideri richiederla, vedi la sezione di questo opuscolo dedicata alla protezione internazionale e ricorda che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, le autorità italiane non contatteranno mai le autorità ucraine.



QUANTO DURA IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea dura 1 anno a partire dal 4 marzo 2022. Quindi **scadrà il 4 marzo 2023**. Dopo questa data potrà essere rinnovato dalla Questura di 6 mesi in 6 mesi per il periodo massimo di un anno.

Sulla base degli sviluppi della situazione in Ucraina, il permesso di soggiorno potrebbe essere ulteriormente prorogato. Nel caso in cui, invece, venga accertato che la situazione in Ucraina consente un rimpatrio sicuro e stabile, il permesso di soggiorno sarà revocato.

SE SEI ARRIVATO IN ITALIA CON UN MINORE A CARICO

Se sei arrivato con una persona che ha meno di 18 anni ne devi immediatamente segnalare la presenza alla Autorità di Pubblica Sicurezza più vicina al luogo dove abiti.



RIENTRO IN UCRAINA

Se hai chiesto o ricevuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea puoi entrare e uscire dal territorio italiano e rientrare in Ucraina, ferma restando la necessità di munirti di valido documento di viaggio e di identità.



I TUOI DIRITTI IN ITALIA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

Con il permesso di soggiorno per protezione temporanea hai diritto a:



➤ **Cure mediche**

Dopo aver chiesto la protezione temporanea, ti è garantita l'assistenza sanitaria in Italia con le stesse tutele dei cittadini italiani: recati presso la ASL – Azienda Sanitaria locale del tuo domicilio per l'assegnazione di un medico di medicina generale e/o di un pediatra a tua scelta.

Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è garantita l'assistenza sanitaria con l'iscrizione al Sistema sanitario attraverso il rilascio di un codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.

➤ **Lavorare**

Dopo aver chiesto la protezione temporanea, puoi svolgere un'attività di lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, frequentare un corso di formazione professionale, fare un tirocinio e accedere alle altre misure di politica attiva del lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

Per l'assunzione e per le altre procedure puoi utilizzare il permesso di soggiorno per protezione temporanea o la ricevuta della domanda (se sei ancora in attesa del rilascio), oltre al codice fiscale italiano che ti è stato assegnato quando hai chiesto il permesso. Puoi cercare lavoro in Italia rivolgendoti ai Centri per l'Impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro.

Per saperne di più, leggi le FAQ su lavoro e protezione temporanea pubblicate su [Integrazionemigranti.gov.it](https://www.integrazionemigranti.gov.it) (<https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti>).

➤ **Studiare nelle scuole ed università italiane**



➤ **Accoglienza e misure assistenziali**

Se non hai un alloggio, potrai usufruire di una sistemazione nell'ambito della rete dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o in altre forme di accoglienza previste dallo Stato, quali alloggi temporanei (alberghi, strutture ricettive e istituti religiosi) o sistemazioni nell'ambito del sistema di accoglienza diffusa. Per saperne di più visita la pagina <https://emergenze.protezionecivile.gov.it/en/pagina-base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population>.

Se hai trovato un'autonoma sistemazione, anche presso parenti, amici e famiglie ospitanti, e sei titolare di protezione temporanea, hai diritto a un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili. Inoltre, per ciascun minore di 18 anni di cui sei genitore, titolare della tutela legale o affidatario, ti potrà essere riconosciuto un contributo di 150 euro mensili a minore. Il contributo è erogato per la durata massima di tre mesi. Per fare richiesta del contributo di sostentamento puoi accedere alla piattaforma raggiungibile al link <https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/>

Inquadra il QR-Code per avere maggiori informazioni sul contributo di sostentamento:



Se hai una sistemazione presso amici o parenti, la persona che ti ospita è tenuta a presentare entro 48 ore la dichiarazione di ospitalità alla Questura – Ufficio Immigrazione della provincia in cui ti trovi.

QUANDO POTRESTI ESSERE ESCLUSO DALLA PROTEZIONE TEMPORANEA:

- A) Quando ci sono gravi motivi per ritenere che hai commesso:
- un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità;
 - un reato grave non politico al di fuori dell'Italia;
 - un atto contrario ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;
- B) Se in Italia sei stato condannato per:
- reati previsti dall'articolo 380 comma 1 e 2 del codice di procedura penale;
 - un reato collegato a stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
 - reati di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o di minori da impegnare in attività illecite;
 - motivi di ordine o sicurezza pubblica.
- C) Se rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano.



COSA FARE SE LA TUA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA NON È ACCETTATA

Puoi fare ricorso al giudice competente con diritto, ad alcune condizioni, **all'assistenza legale gratuita**.

I provvedimenti di rigetto sono motivati e indicano l'autorità presso la quale fare ricorso, nonché i termini per presentarlo.

PROTEZIONE TEMPORANEA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La protezione temporanea non impedisce di chiedere protezione internazionale.

Entrambe ti proteggono dal rischio di rimpatrio nel tuo Paese di origine.

Si tratta, però, di **due forme di protezione molto diverse tra loro**, per natura, presupposti e procedimento previsto.

COS'È LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE



La protezione internazionale è un diritto soggettivo riconosciuto a:

- Cittadini stranieri (o apolidi) che hanno un timore fondato di essere perseguitati nel loro Paese di origine (o di dimora abituale, se apolidi) per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono – o, a causa di tale timore, non vogliono – ricevere protezione dal loro Paese di origine (**rifugiati**);
- Cittadini stranieri (o apolidi) che non hanno i requisiti per essere rifugiati, ma corrono il rischio di subire nel Paese di origine (o di dimora abituale, se apolidi) una condanna a morte, o l'esecuzione della pena di morte, tortura, o trattamenti inumani o degradanti, o corrono un rischio per la propria vita a causa di un conflitto armato in atto, e che non possono – o, a causa di tale rischi, non vogliono – ricevere protezione dal loro Paese di origine (**protezione sussidiaria**).



La domanda di protezione internazionale va presentata in **Questura**.

Ricorda che:

- la domanda di protezione internazionale è individuale;
- il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è diverso e più complesso rispetto alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- la valutazione della domanda è svolta dalla Commissione Territoriale, un organo composto da più persone specializzate nella valutazione dei bisogni di protezione internazionale;
- salvo alcuni casi eccezionali, per decidere sulla tua domanda di protezione internazionale la Commissione Territoriale ti convocherà per un colloquio personale sulle esperienze che hai vissuto e sui tuoi timori in caso di rientro nel tuo Paese;
- quando presenti domanda di protezione internazionale, ti è richiesto di consegnare il tuo passaporto, che da quel momento è custodito in Questura;
- al termine della valutazione, la Commissione Territoriale può:
 - a. **riconoscere la protezione internazionale** (lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria);
 - b. **non riconoscere la protezione internazionale**;
 - c. **non riconoscere la protezione internazionale, ma** prevedere il rilascio di un **permesso di soggiorno per cure mediche**, se sei in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità;
 - d. non riconoscere la protezione internazionale, ma riconoscere la **“protezione speciale”**.



La protezione speciale è riconosciuta se:

- non ti può essere riconosciuta protezione internazionale e, tuttavia, non puoi rientrare nel tuo Paese di origine perché rischi di essere perseguitato, torturato o di subire trattamenti inumani o degradanti, o hai diritto a rimanere in Italia in virtù di obblighi costituzionali o internazionali;
- se la tua vita privata o familiare è stabilmente radicata in Italia.

Si tratta di una protezione nazionale che ti può essere riconosciuta

- dalla Commissione Territoriale, come esito della tua domanda di protezione internazionale, con un permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ad eccezione di alcuni casi;
- dalla Questura, presentando apposita domanda, con un permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabile ma non convertibile.



- Se non ritieni giusta la valutazione della Commissione Territoriale, puoi sempre presentare **ricorso** alle Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Cittadinanza dei Tribunali.
Nella decisione trovi l'indicazione dei **tempi e delle modalità** per presentare il ricorso, con diritto, ad alcune condizioni, **all'assistenza legale gratuita**.



In caso di riconoscimento della protezione internazionale hai diritto a:

- Rilascio dei **documenti**:
 - Per soggiornare regolarmente in Italia: **permesso di soggiorno** valido 5 anni, e rinnovabile;
 - Per viaggiare fuori dall'Italia: **documento di viaggio** (se sei rifugiato) o **titolo di viaggio** (se sei titolare di protezione sussidiaria e ci sono fondate ragioni per cui tu non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del tuo Paese).
- Accesso al mercato del **lavoro** alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione Europea;
- **Iscrizione anagrafica** presso il Comune di residenza;
- **Istruzione, assistenza sociale e assistenza sanitaria**, con le stesse tutele dei cittadini italiani;
- Partecipare all'assegnazione di **alloggi** pubblici;
- **Ricongiungimento familiare**: puoi far venire in Italia i tuoi familiari senza dover dimostrare che hai un reddito o un alloggio;
- **Cittadinanza**: puoi chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia, se sei titolare di status di rifugiato; dopo 10 anni se sei titolare di protezione sussidiaria.

È importante sapere che:

In via generale, il titolare di protezione internazionale non può liberamente andare nel suo Paese di origine o entrare in contatto con le sue autorità.

- Infatti, se sei titolare di status di rifugiato e chiedi il passaporto alle autorità del tuo Paese di origine, o se sei titolare di status di rifugiato o protezione sussidiaria e torni nel tuo Paese di origine, anche per poco tempo, il tuo comportamento potrebbe, in alcuni casi, portare alla cessazione della protezione internazionale che ti è stata riconosciuta.



Tieni presente questa informazione se pensi di voler tornare nel tuo Paese di origine periodicamente nei prossimi mesi, ad esempio per far visita ai tuoi familiari!

Sulla base delle informazioni contenute in questo opuscolo e della tua situazione personale, puoi valutare se è opportuno per te chiedere protezione internazionale.

Per maggiori informazioni sulla procedura di protezione internazionale visita il [link](http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia) alla Guida Pratica per richiedenti protezione internazionale <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia>



Se decidi di presentare domanda di protezione internazionale:

Se hai già chiesto o vuoi chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea, è importante sapere che:

- puoi presentare, **in qualsiasi momento, anche domanda di protezione internazionale;**
- se riceverai il permesso di soggiorno per protezione temporanea, la tua domanda di protezione internazionale sarà registrata subito, ma sarà **valutata e decisa dalla Commissione Territoriale al termine della protezione temporanea.**

Ricorda che: nel frattempo, potrai godere **di tutti i diritti della protezione temporanea.**

Se hai già presentato domanda di protezione internazionale:

Se hai già presentato domanda di protezione internazionale e rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, **puoi fare comunque richiesta per il permesso di soggiorno per protezione temporanea.**

Se riceverai il permesso di soggiorno per protezione temporanea, la valutazione della tua domanda di protezione internazionale sarà **sospesa fino al termine della protezione temporanea.**

Se vuoi chiedere solo protezione internazionale:

Anche se hai diritto alla protezione temporanea non sei tenuto a presentare domanda: **puoi scegliere di chiedere solo protezione internazionale.**

In questo caso, la Commissione Territoriale deciderà se hai diritto allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria **con tempi e modalità ordinarie.**

È importante sapere che:

- Se la Commissione Territoriale ti riconosce la protezione internazionale, non puoi avere allo stesso tempo anche la protezione temporanea. In questi casi, hai sempre la possibilità di chiedere la protezione temporanea rinunciando alla protezione che la Commissione Territoriale ti ha riconosciuto; è importante informarti bene sul significato e le conseguenze della tua rinuncia.
- Se la Commissione Territoriale non ti riconosce una protezione, puoi comunque chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea.



Se sei titolare di protezione internazionale riconosciuta dall'Ucraina:

Se sei una persona che beneficiava di protezione internazionale o di una protezione nazionale equivalente in Ucraina, è importante sapere che:

- la protezione di cui sei già titolare in Ucraina non è automaticamente riconosciuta in Italia;

MA

- puoi presentare in qualsiasi momento domanda di protezione internazionale, che la Commissione Territoriale valuterà secondo la procedura prevista in Italia.

Ricorda che: se sei fuggito dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 puoi chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea e si applicheranno tutte le regole spiegate in questo opuscolo.



Se hai già presentato domanda di protezione speciale:

Se hai già presentato domanda di protezione speciale in Questura e rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, puoi comunque chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea.



Ricorda che: in nessun caso puoi avere allo stesso tempo due diversi permessi di soggiorno.



Se non hai diritto alla protezione temporanea

Se non hai i requisiti previsti dalla normativa sulla protezione temporanea, oppure se la tua richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea è stata rigettata per mancanza dei requisiti o per una causa di esclusione, puoi:

- chiedere protezione internazionale: in questo caso, la tua domanda di protezione internazionale sarà valutata e decisa con tempi e modalità ordinarie;
- chiedere protezione speciale in Questura o altra forma di tutela.

Se non intendi chiedere protezione in Italia, chiedi aiuto alle autorità italiane per tornare nel tuo Paese di origine.



DIRITTO DI CIRCOLARE LIBERAMENTE NELL'UNIONE EUROPEA

Se hai ricevuto la protezione temporanea in Italia e non hai un passaporto, puoi chiedere il rilascio di un titolo di viaggio per **spostarti** negli altri Stati Membri, al massimo per 90 giorni.

Se hai ricevuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea in Italia e ti **trasferisci** in un altro Stato membro dell'Unione Europea, puoi chiedere e ricevere la protezione temporanea nello Stato dove ti sei trasferito, ma perdi la protezione temporanea in Italia.

Il Trattamento dei Tuoi dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti agli obblighi di legge e per le finalità amministrative, incluse quelle previste dagli articoli 10 e 27 della Direttiva sulla Protezione Temporanea 2001/55/CE.



ELENCO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI CON CUI POTRESTI ENTRARE IN CONTATTO:

Ufficio Immigrazione della Questura: l'ufficio immigrazione è competente per la valutazione, nonché per il rilascio di un particolare titolo che consente ai cittadini stranieri di poter soggiornare sul territorio nazionale, ossia il permesso di soggiorno.

<https://questure.poliziadistato.it/>

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo: la Prefettura è l'organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia.

<http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale: la Commissione Territoriale è l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale.

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/commissione-nazionale-diritto-asilo>

ELENCO DI CONTATTI UTILI

Numero unico emergenze (Ambulanza, Polizia di Stato, Carabinieri) – **112**

Numero Verde Coronavirus – **1500**

Telefono azzurro, supporto minori – **19696**

Emergenza infanzia – **114**

Numero anti violenza e stalking – **1522**

Numero Verde anti-tratta – **800290290**

